

## REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 110 *ter*, paragrafo 2, e l'articolo 145, lettera r), secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 637/2008<sup>(2)</sup>, definisce le norme relative agli aiuti accoppiati per il cotone conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-310/04.
- (2) In particolare, il capitolo 10 *bis* del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di cotone. È pertanto necessario adattare le corrispondenti modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione<sup>(3)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 110 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dell'aiuto per ettaro per il cotone è subordinato all'obbligo, per l'agricoltore, di utilizzare varietà riconosciute e di coltivare il cotone su terreni agricoli autorizzati dagli Stati membri. Occorre pertanto specificare i criteri per l'autorizzazione dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone e per il riconoscimento delle varietà.
- (4) Per beneficiare dell'aiuto per ettaro per il cotone, gli agricoltori hanno l'obbligo di seminare su terreni autorizzati. È opportuno fissare un criterio per la definizione di semina. Un criterio oggettivo per stabilire se la semina

è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità massima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.

- (5) Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un'organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.
- (6) Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un'organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un'impresa di sgranatura anch'essa membro della stessa organizzazione.
- (7) Il regime di aiuto per il cotone richiede, da parte dello Stato membro, la trasmissione ai produttori di cotone di determinate informazioni relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà riconosciute, i criteri oggettivi che presiedono all'autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Per un'informazione tempestiva degli agricoltori è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.
- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.
- (9) Poiché le norme stabilite nel capitolo 10 *bis* del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009, è opportuno che le modalità stabilite dal presente regolamento si applichino con effetto dalla stessa data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

